

NEWS#052019

1. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1° trimestre 2019 – Versamento

Dal 2019 sono state riviste le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche "senza" IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dal 01.01.2019:

- Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo;
- L'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dovuto nell'area riservata del proprio sito Internet;
- Il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24.

Di seguito vengono indicate di seguito le scadenze per il versamento dell'imposta di bollo:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fatture emesse nel 1° trimestre 2019 | Termine versamento 23.04.2019 |
| Fatture emesse nel 2° trimestre 2019 | Termine versamento 22.07.2019 |
| Fatture emesse nel 3° trimestre 2019 | Termine versamento 21.10.2019 |
| Fatture emesse nel 4° trimestre 2019 | Termine versamento 20.02.2020 |

A tal fine è previsto che, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI, l'Agenzia delle Entrate:

- Comunica, nell'area riservata del proprio sito internet, l'ammontare dovuto;
- Mette a disposizione il mod. F24 precompilato.

In attuazione di tali previsioni, in questi giorni, l'Agenzia delle Entrate:

- Ha attivato nell'area riservata della sezione "Fatture e corrispettivi", la nuova funzione "Pagamento imposta di bollo";
- Ha istituito i codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo con il mod. F24.

2. Si riporta la seguente tabella che riassume le fattispecie che comportano o meno l'assoggettamento ad imposta di bollo delle relative fatture:

| Tipologia di operazione | Imposta di bollo (€ 2) su doc. di importo superiore € 77,47 |
|--|---|
| Operazioni fuori campo IVA | SI (salvo casi espressi di deroghe) |
| Operazione assoggettata ad IVA | NO |
| Operazione esente | SI |
| Operazione in reverse charge o split payment | SI |
| Operazioni escluse | SI |
| Operazione con IVA assolta in mod. speciali (editoria, margine, ecc.) | NO |

| | |
|---|----|
| Cessioni comunitarie di merci | NO |
| Esportazioni ed operazioni assimilate | NO |
| Operazioni relative a trattati ed accordi inter. | SI |
| Cessioni verso esportatori abituali | SI |
| Servizi internazionali connessi a beni in esportazione (es. trasporto merci in esport.) | NO |
| Servizi internazionali non connessi a beni in esportazione (persone, beni in transito) | SI |
| Fatture emesse dai contribuenti minimi/forfettari | SI |

3. **Prova della cessione INTRAUE – chiarimenti**

L’Agenzia ha confermato che la prova della cessione intracomunitaria può essere fornita:

- Da un insieme di documenti dai quali siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
- Dalla conservazione delle relative fatture di vendita, della documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, della documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

Si ricorda che affinché un’operazione possa considerarsi “intracomunitaria” è necessario che sussistano i seguenti elementi:

- Onerosità dell’atto
- Trasferimento della proprietà o di altro diritto reale
- Trasferimento del bene in un altro paese UE
- Soggettività passiva IVA di cedente ed acquirente

In mancanza anche di uno solo di tali elementi, l’acquisto/cessione non può definirsi intracomunitaria e, dunque, la cessione dei beni diviene imponibile nel Paese di “origine” (non in quello “di destinazione”).

E’ quindi opportuno che il cedente, prima dell’effettuazione dell’operazione verifichi la sussistenza di questi elementi.

L’Agenzia ha ritenuto che l’operatore italiano sia tenuto a conservare:

DOCUMENTAZIONE FISCALE: la fattura emessa (indicare in fattura anche il numero di identificazione attribuito all’operatore comunitario nel proprio Stato); l’elenco riepilogativo relativo alla cessione intraUE effettuata.

DOCUMENTAZIONE NON FISCALE: il documento di trasporto internazionale (CMR) firmato dal vettore per presa in carico dei beni e dal destinatario per ricevuta; la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento dei beni.

Pertanto, l'Agenzia in risposta al contribuente, sottolinea che la documentazione prodotta dall'istante può costituire prova dell'avvenuta cessione a condizione che dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti; che il contribuente provveda a conservare le fatture di vendita, la documentazione bancaria, la documentazione contrattuale e gli elenchi Intrastat.

4. Si ricorda che al 30 aprile 2019 scade la tipologia di definizione:

- Rottamazione Ter (primo versamento 31.07.2019)
- Saldo e stralcio (primo versamento 30.11.2019)

5. **Esterometro**

Il DPCM del 27.02.2019 ha disposto il differimento al 30.04.2019 del termine entro il quale effettuare l'invio telematico dei dati in esame relativamente alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Detta data rappresenta altresì il termine "a regime" entro il quale inviare lo "spesometro estero" del mese di marzo.

Dopo aver evidenziato che i chiarimenti forniti con riferimento alla presentazione dei mod. Intra non possono essere applicabili all'obbligo di presentazione dello spesometro estero, l'agenzia precisa che il nuovo adempimento: **riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni dei servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.**

Ciò comporta che:

- È rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo IVA italiano non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa. In altre parole, non rileva il fatto che il soggetto estero sia o meno un soggetto passivo IVA.
- Non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante ai fini IVA del territorio nazionale. Conseguentemente, per l'operazione effettuata dal soggetto passivo IVA italiano con il soggetto estero, l'invio della comunicazione va effettuato a prescindere dal fatto che, l'operazione risulti territorialmente rilevante in Italia ovvero in altro Stato UE / extra UE.

Resta fermo che l'assolvimento dell'adempimento in esame va assolto da parte dei soggetti passivi IVA italiani (sia in qualità di cedenti / prestatori che di acquirenti / committenti).

Non è richiesto nel caso in cui per l'operazione con il soggetto estero sia stata emessa **fattura elettronica** che transita attraverso SdI (cod. destinatario XXXXXXX) e/o sia stata emessa **bolletta doganale**.

6. **Modelli ISA 2019**

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha approvato una serie di rilevanti modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2018. Manca il Decreto Ministeriale che disciplini il previsto "Regime Premiale".

Il D.L. 50/2017 ha disciplinato il passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che costituiscono la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili; per il loro tramite il

contribuente può verificare in fase dichiarativa il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10.

Il modello ISA, da inserire nella dichiarazione dei redditi, non si discosta da quanto richiesto per gli studi di settore negli anni scorsi. La novità sta nella messa a disposizione del contribuente dei dati relativi alle dichiarazioni fiscali anni precedenti e che lo stesso deve acquisire per applicare gli ISA.

Il fatto che per il calcolo degli indici di affidabilità non sono sufficienti i soli dati relativi alla annualità di applicazione dichiarati dal contribuente, ma anche quelli in possesso dell'Amministrazione finanziaria rappresenta un elemento sconosciuto negli studi di settore.

Secondo l'Agenzia questa nuova procedura permette, senza aumentare l'onere dichiarativo, di disporre di più dati per giungere a stime sempre più precise, cogliendo meglio le dinamiche economiche nel tempo. Resta il fatto che si fa onere sul contribuente di recuperare delle informazioni che sono già in possesso di una P.A. Si tratta di dati riferiti a uno o più periodi d'imposta antecedenti al 2018 (fino ad un massimo di 7).

Per reperire i dati in questione l'Agenzia ha disposto che per il periodo d'imposta 2018, saranno previste due modalità di consultazione e acquisizione delle informazioni:

- Quella con cui il singolo contribuente potrà effettuare tale passaggio accedendo al proprio "cassetto fiscale", all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o Fisconline;
- Quella con cui gli incaricati potranno inviare all'Agenzia richieste finalizzate a ottenere massivamente i dati relativi ai propri assistiti.

Il risultato dell'applicazione sarà ponderato da un voto da 1 a 10. Il Ministero fisserà i diversi livelli di affidabilità fiscale conseguiti dal contribuente.

Esempio:

affidabilità 1 da inserire lista controlli - pericoloso

affidabilità 10 non controllare

affidabilità 5 da inserire nella lista controlli